



Napoli, 3 maggio 2022

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DELLA CAMPANIA**

**AL PRESIDENTE**

**A TUTTI I GIUDICI TRIBUTARI**

**AL PERSONALE TUTTO**

**ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI  
DI CAMPANIA E MOLISE**

**AGLI ORDINI PROFESSIONALI DI CAMPANIA E MOLISE**

**ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- DRE CAMPANIA E MOLISE**

**ALL'AGENZIA DELLE DOGANE – DR CAMPANIA E MOLISE**

**ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE  
DR CAMPANIA E MOLISE**

OGGETTO: indicazioni relative alle modalità di accesso ai locali delle Commissioni Tributarie della Campania e del Molise a far data dal 1° maggio 2022.

Con l'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei vari ambienti, con efficacia dal 1° maggio 2022.

In particolare, l'utilizzo di tali dispositivi è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

A tale riguardo, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e dei chiarimenti contenuti nella circolare del Ministro della Funzione pubblica n. 1/2022, si ritiene necessario, in qualità di datore di lavoro delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali della Campania e del Molise, fornire indicazioni per l'accesso ai locali dei suddetti uffici.

Tanto premesso, ed in coerenza con il quadro normativo e regolamentare attualmente in vigore,

**SI DISPONE**

a decorrere dall'1.5.2022, per l'accesso ai locali delle Commissioni Tributarie della Campania e del Molise, è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, in particolare nelle situazioni di seguito specificate:

- attività lavorativa a contatto con il pubblico;

- prestazione lavorativa svolta in stanze in comune con uno o più lavoratori;
- nel corso di riunioni in presenza;
- in ogni caso di formazione di file;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- nelle aule di udienza;
- in ogni altro caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente, ivi comprese le zone di transito laddove si verifichino situazioni di affollamento che non consentono il mantenimento della distanza interpersonale.

Resta ferma la necessità di garantire, all'interno dei locali suddetti, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea agli ingressi.

il Datore di lavoro  
Domenico Cavallaro  
(firmato digitalmente)